



Comune di Casalvieri

Provincia di Frosinone

AVVISO PUBBLICO

**Per l'assegnazione delle risorse previste dal "Fondo di sostegno ai comuni marginali" di cui al DPCM del 30 settembre 2021 pubblicato nella GURI del 14.12.2021
Prima annualità**

Premesso che:

- è stato pubblicato il 14 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 che riparte il '**Fondo di sostegno ai comuni marginali**';
- il Fondo mobilita complessivamente 180 milioni euro assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) particolarmente elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente;
- il Comune di Casalvieri rientra tra i comuni marginali ed ha ricevuto una assegnazione finanziaria per il triennio pari a complessivi 130.866,48 euro;
- l'assegnazione relativa alla prima annualità è pari ad euro 43.622,16;
- I Comuni possono concedere i contributi di cui al DPCM 30.09.2021 per una o più categorie di interventi previsti nell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), e c), del medesimo DPCM, nella misura individuata da ciascun Comune in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio e nei limiti delle risorse economiche assegnate allo stesso per ciascuna delle tre annualità;

Questo Ente, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 21 del 23/03/2023, ha deliberato di assegnare il contributo alle due categorie di interventi b) e c) del DPCM 30/09/2021, sotto segnate:

- b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00

euro a beneficiario.

L'erogazione delle risorse ai comuni è subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo delle risorse, inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del comune, in assenza del quale i contributi non sono assegnati;

Sulla scorta di quanto deliberato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 23/03/2023, il Comune ha ritenuto quindi di procedere all'emanazione di questo specifico Avviso Pubblico, per l'assegnazione delle risorse afferenti alla prima annualità, pari ad € 43.622,16 , previste dal "Fondo di sostegno ai comuni marginali" di cui al DPCM del 30 settembre 2021, pubblicato nella GURI del 14.12.2021.

Art. 1 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo di che trattasi le popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, così come espressamente previsto dal DPCM 30 settembre 2021 e nello specifico:

- **le Piccole e Medie Imprese (PMI)**, così come definite dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.), dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12 ottobre 2005), che:
 - hanno una sede operativa nel comune o decidono di aprirla;
 - intraprendano nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente. Per "*nuova attività economica*" si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori Codici Ateco. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso apposita unità produttiva. I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio del comune che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.
 - non sono in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 par. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.);
 - sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
 - non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
- **Le persone fisiche**, che decidono di trasferire la propria residenza e dimora abituale nel Comune, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda e la mantengono per almeno cinque anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite.

Art. 2 - Iniziative ammissibili e termini di realizzazione

I contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi, di cui al DPCM 30/09/2021

- a) Misura non prevista da questo Ente.

b) Concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio comunale, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio, sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese.

Tali attività possono essere intraprese da cittadini residenti nel Comune di Casalvieri in regola con i tributi comunali o facenti parte di un nucleo familiare il cui intestatario risulti in regola con i suddetti tributi.

A tal fine non è consentito successivamente al presente avviso la modifica del proprio stato di famiglia.

c) Concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario. Si precisa che nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, il contributo di Euro 5.000 è erogato una sola volta per singolo immobile.

Ogni soggetto partecipante può presentare una sola domanda di aiuto. In caso di inoltro di più candidature è presa in considerazione l'ultima candidatura inoltrata.

Nella considerazione che il Comune dovrà rendicontare le risorse assegnate entro e non oltre il 30 giugno 2023, le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro e non oltre il 30 aprile 2023.

Art. 3 - Risorse mobilitate per ciascuna categoria di intervento.

Il presente Bando non prevede la redazione di graduatorie delle domande pervenute, ma recupera il principio della ripartizione proporzionale fra tutti i soggetti ammissibili delle somme assegnate al Comune.

Categoria di intervento	Risorse complessive disponibili
a) -----	----- ---
b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole	Da calcolare in base alle richieste e alle risorse disponibili
c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune	€ 5.000,00 a beneficiario

Si precisa che nel caso in cui la somma complessiva delle agevolazioni richieste dalle imprese, dai professionisti o dalle persone fisiche, dovessero superare il plafond di risorse finanziarie mobilitate, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di coesione sociale, la stessa verrà ripartita su tutte le istanze che saranno dichiarate ammissibili e, conseguentemente, il contributo richiesto

verrà ridotto proporzionalmente all'entità della somma richiesta dal soggetto partecipante.

Art. 4 - Contributo erogabile

Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento sostenute e pagate dall'impresa beneficiaria successivamente alla data di presentazione della candidatura e comunque entro il 30 APRILE 2023.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Nello specifico il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso nella misura massima del 75% della spesa ammissibile, al netto di IVA, e sempre in presenza di adeguata capienza finanziaria.

Si precisa che, sotto il profilo delle norme in materia di aiuti di Stato, non vi è un esplicito divieto alla possibilità di integrare/cumulare le tipologie di contributi previsti all'art. 2, comma 2, del Dpcm. 30 settembre 2021 e riportati nel precedente Art. 3, fermo restando il rispetto delle regole generali applicabili in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla già richiamata disciplina sugli aiuti "*de minimis*".

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e ricevibilità

Le domande di agevolazione, devono pervenire entro e non oltre **il 30 APRILE 2023**, mediante PEC: affarigenerali@pec.comune.casalvieri.fr.it o consegnate a mano+ al Protocollo comunale sito in Piazza Municipio n. 19.

La candidatura per l'ammissione alle agevolazioni - pena l'esclusione - si compone dei seguenti documenti:

- **Domanda di Ammissione al finanziamento (Allegato "A") al presente Avviso, completa di tutti gli allegati richiesti per la categoria B (allegati B , C, D, E);**
- **Domanda di Ammissione al finanziamento (Allegato "A") al presente Avviso, completa di tutti gli allegati richiesti per la categoria C (composizione del nucleo familiare);**

Art. 6 - Ammissibilità e assegnazione risorse

Il Comune verifica preliminarmente la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande pervenute, sulla scorta di quanto riportato nei precedenti articoli, quindi procede all'assegnazione delle relative risorse.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del

responsabile del procedimento. Infatti qualora uno o più documenti, benché prodotti, necessitano di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti /integrazioni.

Art. 7 - Modalità di erogazione del finanziamento

L'aiuto concesso è accreditato sull' apposito C/C indicato da ciascun beneficiario. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione.

Il contributo concesso verrà così liquidato:

- per la categoria b), fino ad un massimo di due quote:

- la prima quota a titolo di anticipazione o di stato di avanzamento sotto forma di acconto;
- la seconda quota a titolo di saldo.

La prima quota di contributo, può essere erogata:

- a titolo di anticipazione dietro presentazione di polizza fidejussoria, pari al 40% dell'importo del contributo assegnato. Il modulo di richiesta, che sarà allegato all'avviso, deve essere corredato dalla Fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore del comune irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato, secondo il modello facsimile allegato all'avviso. La polizza potrà essere estinta, su richiesta, solo a seguito della liquidazione del saldo;
- a stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% del totale delle spese ammissibili. Il modulo di richiesta deve essere corredato della seguente documentazione:

Elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (Allegato "E").

Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta - e della rendicontazione finale di spesa secondo le modalità di seguito elencate:

- Richiesta di saldo (Allegato "D");
- Elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (Allegato "E").
- copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti;
- copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti.

-per la categoria c) in un'unica soluzione all'atto del cambio di residenza.

Art. 8 - Revoche

Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:

- a) la cessazione definitiva, entro cinque anni dall'erogazione del saldo del contributo, dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario

- medesimo;
- b) il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio comunale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'intervento;
 - c) il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli circa la realizzazione dell'intervento;
 - d) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
 - e) l'omessa trasmissione della documentazione finale al comune;
 - f) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal Bando.

Fanno parte integrante dell'Avviso i seguenti allegati:

Categoria B “ Concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole”

- Allegato “A”: Istanza di finanziamento;
- Allegato “B”: Dichiarazione sostitutiva in De Minimis;
- Allegato “C”: Richiesta di anticipazione;
- Allegato “D”: Richiesta di saldo;
- Allegato “E”: Elenco riepilogativo titoli di spesa.

Categoria C “Concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune”

- Allegato “A”: Istanza di finanziamento;
- Composizione del nucleo familiare.

Art. 9 - Tutela della Privacy

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR).

Art. 10 - Responsabile del Procedimento

Il titolare del procedimento è il Comune di Casalvieri

Il Responsabile del Trattamento è il Responsabile del Procedimento

Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: affarigenerali@pec.comune.casalvieri.fr.it.

Art. 11 - Disposizioni finali

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura.

In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Casalvieri.

Art. 12 - Allegati

Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E

Casalvieri 23/03/2023

Procedimento

Il Responsabile del

Il Sindaco

f.to Ing. Franco Moscone